

**DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012  
362/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI PER  
L'ANNO 2012 PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON MENO DI  
10.000 CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 settembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: 103/2012/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 32 della RQDG prevede:
  - a. al comma 32.1, lettera a., che le imprese distributrici di gas naturale (di seguito: imprese distributrici) che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali debbano partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dall'anno 2010;
  - b. al comma 32.1, lettera b., che le imprese distributrici che al 31 dicembre 2007 servivano meno 50.000 clienti finali ed almeno 10.000 debbano

- partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dall'anno 2011;
- c. al comma 32.1, lettera c., che le imprese distributrici che al 31 dicembre 2007 servivano meno 10.000 clienti finali debbano partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dall'anno 2012;
- d. al medesimo comma 32.1, che le imprese distributrici di cui alla precedente:
- i) lettera a., possano partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009;
  - ii) lettera b. abbiano facoltà di richiedere una deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2011 o per entrambi gli anni 2011 e 2012;
  - iii) lettera c. abbiano facoltà di richiedere una deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2012;
- e. al comma 32.3 che:
- i. gli incentivi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base di ambito provinciale di impresa;
  - ii. possono essere inclusi nell'ambito provinciale di impresa solo gli impianti di distribuzione per i quali vi sia almeno un comune servito che, per l'intero biennio di riferimento, non sia stato in periodo di avviamento e in subentro in altri termini sia stato a regime;
  - iii. l'impresa distributtrice abbia la facoltà di accorparsi in un unico ambito provinciale di impresa altri ambiti provinciali di impresa con numero di clienti finali allacciati non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al primo anno di partecipazione, purché appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo del primo anno di partecipazione;
  - iv. gli ambiti provinciali di impresa vengano definiti dall'Autorità con riferimento all'anno di prima partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza e con validità per l'intero periodo regolatorio;
- f. ai commi 32.9 e 32.12 che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, il livello di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per ogni ambito provinciale;
- con il presente provvedimento, si completa la determinazione dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2012 relativamente alla componente dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazioni di terzi per le imprese di distribuzione del gas naturale;
  - con la deliberazione 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato i livelli tendenziali, per il triennio 2010-2012, per un ultimo gruppo di imprese con più di 50.000 clienti finali e, per il biennio 2011-2012, per le imprese con numero di clienti finali compreso tra 10.000 e 50.000;
  - con la deliberazione 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato, tra l'altro, i livelli tendenziali per il biennio 2011-2012 di Enam S.p.A.;
  - Enam S.p.A., in data 1 giugno 2012 ha ceduto l'attività alla società Pomilia Reti Gas S.r.l. Via Carmine Guadagno 85, 80038 Pomigliano d'Arco (NA);

- le 108 imprese distributrici con un numero di clienti finali minore di 10.000 per le quali l'obbligo di partecipazione al sistema incentivante decorre a partire dal 2012 ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, lettera c) della RQDG, hanno comunicato all'Autorità i dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della RQDG;
- 44 imprese distributrici di cui al precedente alinea, elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, hanno fatto richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1 della RQDG;
- l'impresa ASP - Azienda Servizi Polverigi S.r.L., con la comunicazione dei dati di sicurezza relativi all'anno 2011, ha fatto richiesta di accorpamento dei propri ambiti provinciali in un unico ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.3 della RQDG;
- per le rimanenti 64 imprese distributrici, elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, è possibile determinare i livelli di partenza e i tendenziali per l'anno 2012 sulla base dei dati di sicurezza del biennio 2010-2011 con riferimento agli impianti di distribuzione indicati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, ed aventi almeno un comune a regime nel biennio di riferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 32.3 della RQDG;
- con la deliberazione 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 di Valle Camonica Servizi S.p.A., escludendo due impianti di distribuzione interessati da modifiche dell'assetto impiantistico nell'anno 2011;
- per tali due impianti di distribuzione la Direzione Infrastrutture, con email del 27 luglio 2012 (prot. Autorità 24914 del 09/08/2012) ha richiesto a Valle Camonica Servizi S.p.A. l'aggiornamento dei dati di sicurezza e continuità entro il 10 agosto 2012;
- Valle Camonica Servizi S.p.A. non ha comunicato entro il 10 agosto 2012 l'aggiornamento dei dati di sicurezza e continuità per i due impianti di distribuzione interessati da modifiche dell'assetto impiantistico nell'anno 2011.

**RITENUTO:**

- opportuno accogliere la richiesta di deroga per l'anno 2012 alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, delle 44 imprese distributrici elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che hanno fatto istanza entro il 31 marzo 2012, con la consegna dati di cui all'articolo 31 della RQDG, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1 della RQDG;
- opportuno accogliere l'istanza di ASP - Azienda Servizi Polverigi S.r.L. di accorpamento dei propri ambiti provinciali di Ancona e Macerata in un unico ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.3 della RQDG in quanto appartenenti alla stessa regione ed avente ognuno un numero di clienti finali inferiore a 25.000;
- necessario procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per l'anno 2012, sulla base dei dati del biennio 2010-2011 trasmessi all'Autorità per ciascun ambito provinciale per le 64 imprese distributrici elencate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;

- necessario assegnare all'impresa Pomilia Reti Gas S.r.l. i livelli di partenza ed i livelli tendenziali definiti con la deliberazione 103/2012/R/gas per l'impresa Enam S.p.A.;
- necessario che le imprese indicate in Tabella 1 versino sul Conto qualità dei servizi gas presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) l'importo compensativo di cui all'articolo 32, comma 32.1 della RQDG, sulla base del numero di clienti finali comunicati all'Autorità entro il 31 marzo 2013;
- opportuno non tenere conto nella determinazione dei livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 dei due impianti di distribuzione di Valle Camonica Servizi S.p.A. interessati da modifiche dell'assetto impiantistico nell'anno 2011 dal momento che l'impresa non ha comunicato entro il 10 agosto 2012 l'aggiornamento dei dati di sicurezza e continuità per i due impianti di distribuzione interessati da modifiche dell'assetto impiantistico nell'anno 2011;
- opportuno, pertanto, confermare per Valle Camonica Servizi S.p.A. i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 approvati con la deliberazione 103/2012/R/gas;
- opportuno, infine, che i livelli effettivi per gli anni 2011 e 2012 ai fini della determinazione degli incentivi per i medesimi anni per Valle Camonica Servizi S.p.A., al fine di garantire coerenza dei meccanismi di regolazione ed equità di trattamento tra le imprese, non tengano conto dei due impianti interessati da modifiche dell'assetto impiantistico nell'anno 2011

## **DELIBERA**

1. di accogliere la richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1 della RQDG, da parte delle 44 imprese distributrici elencate nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, sulla base dei dati di sicurezza del biennio 2010-2011 trasmessi all'Autorità, i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per l'anno 2012 per ciascun ambito provinciale delle 64 imprese distributrici elencate nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento, tenuto conto della richiesta di ASP - Azienda Servizi Polverigi S.r.L. di accorpamento dei propri ambiti provinciali in un unico ambito provinciale;
3. di disporre che le imprese, di cui alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento, versino sul Conto qualità dei servizi gas presso la Cassa, entro il 30 giugno 2013, l'importo compensativo di cui all'articolo 32, comma 32.1 della RQDG, relativo all'anno 2012 sulla base del numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2011 comunicati all'Autorità entro il 31 marzo 2013;
4. di assegnare all'impresa Pomilia Reti Gas S.r.l. i livelli di partenza ed i livelli tendenziali definiti con la deliberazione 103/2012/R/gas per l'impresa Enam S.p.A.;
5. di dare mandato alla Cassa per le azioni a seguire, in relazione al precedente punto 3.;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a tutte le imprese citate nel presente provvedimento e alla Cassa;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*